

ACCORDO INTEGRATIVO INTERAZIENDALE 9 OTTOBRE 1967 DA
VALERE PER I DIPENDENTI DEI MAGLIFICI RAPPRESENTATI DALL'
L'A.I.A.C.A. NELLA PROVINCIA DI MODENA.

Oggi 9/10/1967 presso gli Uffici dell'Associazione Imprenditori Abbigliamento e Categorie Affini, con sede in Carpi, Via G. Rovighi, 41

f r a

la F.I.L.T.E.A (C.G.I.L.) della provincia di Modena, rappresentata dai Signori Ferraresi Ivo, Selmi William, Baracchi Ennio e Forlani Leonello, la F.I.L.T.A. (C.I.S.L.) della provincia di Modena, rappresentata dai Signori Artioli Romano e Berretta Renato, il Signor Alfio Fontanesi in rappresentanza dell'Associazione Imprenditori Abbigliamento e Categorie Affini, in ordine alle richieste avanzate dagli stessi Sindacati,

p r e m e s s o

che il presente accordo integrativo interaziendale sostituisce il precedente accordo del 15 marzo 1963;

a c c e r t a t a

la comune volontà delle parti di attuare una concreta e concorde collaborazione;

le parti convengono quanto segue:

i maglifici rappresentati dall'A.I.A.C.A. nella provincia di Modena riconosceranno ai loro dipendenti il trattamento integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro appresso specificato, secondo le modalità, le condizioni e le decorrenze stabilite con il presente accordo e con il protocollo aggiuntivo che è parte integrante di esso.

1) FERIE (operai - intermedi - impiegati).

Dall'agosto del 1968 all'agosto 1971 i dipendenti sopra indicati beneficieranno gradualmente ed indistintamente di un riposo feriale annuo di 17 giorni lavorativi, con le modalità e le decorrenze che vengono fissate, per ciascuna categoria, dal protocollo aggiuntivo allegato.

./..

L'onere di tale trattamento sarà assunto dalle ditte sino a quando gli istituti assicurativi corrisponderanno le in^u dennità economiche di rispettiva competenza.

6) RIMBORSO DEI MEZZI ORDINARI PUBBLICI DI TRASPORTO

I lavoratori residenti ad oltre 6 chilometri dal comune in cui ha sede l'azienda riceveranno il rimborso mensile "a pié di lista" delle spese di viaggio sostenute per recarsi al lavoro, a mezzo di normali servizi pubblici (ferrovia o autolinee).

Per quanto riguarda la documentazione e le distanze chilometriche, si richiama il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante del presente accordo.

7) DIRITTI SINDACALI

Le direzioni aziendali si impegnano a trattenere ai lavoratori dipendenti sulla busta paga i contributi sindacali, dietro presentazione di deleghe nominative individuali, da rinnovarsi di anno in anno, nelle quali il lavoratore designerà il Sindacato al quale i contributi medesimi dovranno essere versati.

Tale impegno decorrerà dal 1° gennaio 1968.

8) PREMIO DI PRODUZIONE ORARIO

L'attuale premio di produzione orario di L. 30 verrà elevato a L. 45 orario a partire dal 9 OTTOBRE 1967; a L. 60 orarie a partire del 9/10/1969 e sarà corrisposto a tutti i dipendenti.

Tale premio sarà utile agli effetti di tutti gli istituti contrattuali.

9) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo integrativo interaziendale decorre dal 9/10/1967 ed avrà scadenza il 9/10/1971; per detto periodo le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano a non avanzare richieste o rivendicazioni a livello aziendale ed interaziendale.

Esso sostituisce gli accordi precedenti, restando salve le eventuali condizioni di miglior favore per i titoli non contemplati qui.

Si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato almeno 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In casi di disdetta, il presente accordo resterà in vigore sino a che non sarà sostituito.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo integrativo interaziendale, si applicano le norme previste

dal C.C.NL., dalle Leggi e dagli accordi interconfederali.

LETTO, approvato, e sottoscritto.

per la F.I.L.T.E.A (C.G.I.L.)

F.to FERRARESI IVO

F.to WILLIAM SELMI

F.to BARACCHI ENNIO

F.to LEONELLO FORLANI

per la F.I.L.T.A. (C.I.S.L.)

F.to ROMANO ARTIOLI

F.to RENATO BERRETTA

per l'Associazione Imprenditori Abbigliamento e Categorie
Affini - Carpi.

-F.to ALFIO FONTANESI

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Postale@lacontrattazione.it

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO INTEGRATIVO INTERAZIEN-
DALE DEL 9.10.1967 DA VALERE PER I DIPENDENTI DEI MAGLI-
FICI RAPPRESENTATI DALL'A.I.A.C.A. NELLA PROVINCIA DI MO-
DENA.

FERIE

A) OPERAI - (Art. 1° dell'accordo integrativo interaziendale del 9/10/1967)

Agosto 1968 - 1969:

operai con anzianità da 1 a 5 anni: da 12 a 14 Giorni lavorativi;

operai con anzianità da oltre 5 anni
fino a 10 compiuti:..... da 13 a 14 giorni lavorativi;

Agosto 1970:

operai con anzianità da 1 a 20
anni compiuti:..... 15 giorni
lavorativi;

Agosto 1971:

operai con qualsiasi anzianità: 17 giorni lavorativi.

B) - INTERMEDI -

Intermedi - agosto 1971: 17 giorni lavorativi con qualsiasi anzianità ferme restando le condizioni di miglior favore previste dal C.C.N.L.

C) - IMPIEGATI -

Impiegati - agosto 1971: 17 giorni lavorativi con anzianità fino a 2 anni.

Le ferie saranno retribuite secondo il disposto del C.C.N.L.

./..

Allegato 1

INDENNITA' DI ANZIANITA' - operai - apprendisti - intermedi (art.2) dell'accordo integrativo interaziendale del 9/10/1967

A) - OPERAI - APPRENDISTI

Anzianità fino a 5 anni compiuti:

1968	:	60 ore				
1969	:	80 ore				
1970	:	100 ore				
1971	:	120 ore				

Anzianità fino a 10 anni compiuti:

1968	:	72 ore				
1969	:	88 ore				
1970	:	104 ore				
1971	:	120 ore				

Anzianità fino a 17 anni compiuti:

1968	:	84 ore				
1969	:	96 ore				
1970	:	108 ore				
1971	:	120 ore				

Anzianità oltre i 17 anni compiuti:

1968	:	102 ore				
1969	:	108 ore				
1970	:	114 ore				
1971	:	120 ore				

B) - INTERIEDI -

Al 31/12/1971: 20/30 della retribuzione mensile difatto.

Resta inteso che tali misure dell'indennità di anzianità saranno riconosciute anche agli apprendisti.

ORARIO DI LAVORO -(art. 3 dell'accordo integrativo interaziendale del 9/10/1967).

Per quanto riguarda il riproporzionamento dei minimi tabellari, dall'1/1/1968 in corrispondenza della riduzione di un'ora di lavoro settimanale, le parti concordano di

./..

applicare - al riguardo - i criteri ed il coefficiente che sarà eventualmente stabilito dal C.C.N.L.

Tale impostazione resterà valida anche per le successive riduzioni dell'orario di lavoro settimanale previste dal presente accordo.

Per quanto riguarda la regolamentazione della riduzione dell'orario di lavoro, si applicano le norme contrattuali e di Legge.

INTEGRATIVO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO SUL LAVORO

(art. 5) dell'accordo integrativo interaziendale del 9/10/1967.).

A) MALATTIA : a partire dal 21° giorno di malattia, le aziende integreranno o il trattamento economico corrisposto dall'I.N.A.M. agli operai nella misura del 50% della differenza tra l'indennità corrisposta dallo stesso Istituto e la retribuzione contrattuale del dipendente.

Tale trattamento integrativo, a carico delle aziende, non potrà comunque superare l'importo giornaliero pari alla differenza fra i due terzi dell'indennità I.N.A.M. e la retribuzione contrattuale di ciascun lavoratore, indipendentemente alla circostanza che l'Istituto assicuratore competente corrisponda al lavoratore ammalato l'indennità prevista nella misura intera (2/3) oppure in misura ridotta. Nei casi in cui l'I.N.A.M. non corrisponda alcuna indennità economica, in quanto l'evento morboso non sia di sua competenza o, comunque, l'Istituto non assuma l'onere della indennità di cui trattasi, le aziende non sono tenute alla corresponsione dell'integrativo in argomento.

B) INFORTUNIO: nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, le ditte corrisponderanno agli operai ed agli apprendisti il trattamento di cui alla precedente lettera A) (50% della differenza fra il trattamento economico corrisposto dall'I.N.A.M. e la retribuzione contrattuale del lavoratore) a partire dal 5° giorno, in considerazione

./..
dell'onere economico che per i primi 4 giorni è già stato posto dalla legge a carico del datore di lavoro.

- C) Dal trattamento di cui al presente articolo sono escluse le assenze delle lavoratrici madri, per i periodi di interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.
- d) Il lavoratore percepirà il trattamento previsto dalle precedenti lettere A) e B), a carico dell'azienda, al termine dell'evento morboso o dell'evento infortunistico, dietro presentazione dei documenti comprovanti che egli ha percepito dagli Istituti previdenziali competenti l'indennità economica giornaliera.

RIMBORSO DEI MEZZI ORDINARI PUBBLICI DI TRASPORTO.

(art.6) dell'accordo integrativo interaziendale del 9/10/1967.

I lavoratori aventi diritto al rimborso delle spese di viaggio dovranno presentare alla direzione dell'azienda un certificato anagrafico da cui risulti il domicilio abituale e la distanza chilometrica.

Il diritto al rimborso decorrerà dalla data di presentazione del documento, a partire dall'1/12/1967.

Il trattamento previsto dal presente articolo integra quello già previsto dal punto 5° dell'accordo integrativo interaziendale 15/3/1963.

DIRITTI SINDACALI - (art.7) dell'accordo integrativo interaziendale del 9/10/1967).

In ordine alla regolamentazione delle trattenute delle quote sindacali, le parti si incontreranno entro il 15/12/1967.

Per quanto concerne la quota di servizio, i maglifici rappresentati dall'A.I.A.C.A. si impegnano a trattenere ai propri dipendenti una quota di L.1000 pro capite "una tantum", in occasione della stipulazione del presente accordo.

Le somme trattenute saranno versate alle Organizzazioni Sindacali interessate, con l'elenco nominativo dei lavoratori. A tal fine, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si impegnano ad informare attraverso un comunicato scritto tutti i dipendenti, dando ad essi un termine di tempo entro il quale potranno liberamente rivolgersi alle direzioni aziendali per essere eventualmente esonerati dalla trattenuta di cui trattasi.

Scaduto tale termine, che dovrà essere portato a conoscenza anche delle direzioni aziendali, queste ultime provvederanno ad effettuare le trattenute in occasione del primo periodo di paga.

PREMIO DI PRODUZIONE ORARIO (impiegati e intermedi)

(art.8) dell'accordo integrativo interaziendale del 9/10/1967).

Il premio di produzione orario sarà corrisposto ai dipendenti retribuiti in misura fissa (impiegati e intermedi) nella misura di lire 8.000 mensili da riportare in cifra, sulle retribuzioni contrattuali mensili, a partire dal 9/10/1967 e di lire 9.000 a partire dal 9/10/1969.

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si impegnano ad esonerare i maglifici rappresentati dall'A.I.A.C.A. da eventuali agitazioni conseguenti alle trattative per il rinnovo dello attuale C.C.N.L. (25/5/1965).

Il presente accordo, per quanto concerne gli istituti contrattuali, sarà valido sino a quando non sarà superato da condizioni più favorevoli previste dal C.C.N.L.

Letto, approvato e sottoscritto.

per la F.I.L.T.E.A. (C.G.I.L.)

Ferraresi	Ivo	Selmi	William
Baracchi	Ennio	Forlani	Leonello

per la F.I.L.T.A. (C.I.S.L.)

Artioli	Romano	Berretta	Renato
---------	--------	----------	--------

per l'Associazione Imprenditori Abbigliamento e Categorie

Affini - Carpi

Fontanesi	Alfio
-----------	-------